

Geom.
Piano San Rocco
66050 CELENZA SUL TRIGNO (CH)

OGGETTO: Richiesta parere sull'accesso a documenti amministrativi utili alla difesa in un giudizio in corso.

L'istante, ex responsabile dell'U.T.C. del Comune di Celenza sul Trigno, ha domandato al predetto Comune di accedere ad una serie di documenti inerenti il rapporto di lavoro, ormai cessato per collocamento in quiescenza del dipendente, al fine di difendersi in alcuni procedimenti giudiziari (di cui uno civile, intentato contro l'amministrazione locale innanzi al Giudice del Lavoro per demansionamento ed altro penale, intentato nei suoi confronti dal Sindaco e conclusosi con un proscioglimento).

A fronte di tale richiesta, il Comune, oltre a precisare che una parte dei documenti di interesse era già in possesso dell'istante (come emergente dallo stesso indice atti e documenti prodotti nel giudizio in corso presso il giudice del lavoro), si è opposto al rilascio della restante parte difettando un collegamento funzionale tra i documenti richiesti ed il giudizio pendente.

Tanto premesso, il geometra istante ha chiesto a questa Commissione il parere circa l'obbligo del Comune di rilasciare la documentazione richiesta.

Quanto alla prima parte di documenti, si osserva che se effettivamente una parte dei documenti risulta già consegnata all'istante, come emerge da quanto riferito dall'amministrazione, pare legittimo il diniego del Comune, attesa la avvenuta soddisfazione dell'interesse all'accesso.

Quanto alla restante parte degli atti, il diniego opposto dall'amministrazione locale, a motivo della carenza di un nesso causale tra documenti richiesti e giudizio in corso, pare illegittimo.

Infatti - oltre a sussistere un evidente interesse personale e concreto del dipendente pubblico che, seppur in quiescenza, intende accedere ai documenti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro cessato al fine di difendere i propri interessi giuridici nel corso dei procedimenti giudiziari pendenti - il diritto di accesso non può essere intaccato o subordinato all'effettiva utilità "in giudizio" dei documenti richiesti, non potendo l'amministrazione ingerirsi nelle strategie difensive della parte né comunque anticipare una valutazione sulla rilevanza della documentazione richiesta nel giudizio di merito che spetta esclusivamente al giudice (Consiglio di Stato n. 741/2009).

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento della Giustizia Minorile
Via Damiano Chiesa, 24
00189 ROMA

OGGETTO: Procedimento disciplinare –Accesso agli atti. Quantificazione dei costi di riproduzione.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse umane ha inoltrato a questa Commissione richiesta di parere, concernente il rimborso delle spese di riproduzione e di imposta bollo per il rilascio di copie di atti a dipendente, che eserciti il diritto di accesso, sancito dall'art. 55 bis n. 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel corso del procedimento disciplinare cui è sottoposto.

In particolare, l'Amministrazione istante ha rappresentato che il preventivo pagamento degli oneri di riproduzione è stato chiesto secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia emessa - vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.- in data 8 marzo 2006 (pubblicata sulla G.U. 12 aprile 2006 n. 86), che non prevede in tale fattispecie esenzioni nell'ipotesi di rilascio di copie documentali.

Va premesso che la legge n. 241/90 – norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari - nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

In conformità a tale previsione legislativa, il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, all'art. 7 c. 6, stabilisce che “..in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole Amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”.

Conseguentemente, a ciascuna Amministrazione è stato demandato, in attuazione degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 352/92 di fissare l'importo dovuto per i relativi costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti con criteri di uniformità e di praticità.

Peraltro, la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludono che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo, ove prevista “ex lege”, della copia autenticata, eventualmente richiesta.

Tanto premesso, per quanto riguarda l'assoggettabilità a bollo nel caso specifico, nell'ipotesi di rilascio a richiesta di copie conformi, trova applicazione la Tabella – Allegato B - di cui al D.P.R. n. 642/72 (così come modificata dal D.P.R. n. 955/82 e s.m.i.) che all'art. 3 individua tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta stessa gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia disciplinare, pure escludendo taluni atti di cui all'art.21, Tariffa – Allegato A – Parte I ^ del predetto D.P.R. n. 642/72, aggiornato al 28 dicembre 2007 con la finanziaria 2008.

Pertanto, le suesposte disposizioni normative di rango primario prevalgono su eventuali, difformi disposizioni regolamentari.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma

Fatto

Il signor, in data 13.3.2012, presentava all'Agenzia del Territorio-Ufficio provinciale di Roma un'istanza di accesso all'elenco dei nominativi delle persone che avevano fatto accesso alle planimetrie e dati catastali dell'immobile, di proprietà dell'accedente, sito in Roma, Largo, a decorrere dal 2007 ad oggi nonché alle eventuali istanze di accesso ed eventuali deleghe. L'istanza di accesso veniva motivata con riferimento all'esigenza dell'accedente di difendersi in giudizio nei confronti dell'Architetto, che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma il rilascio di un decreto ingiuntivo nei confronti del signor, di cui lo stesso allegava copia all'istanza di accesso.

L'istanza di accesso veniva rigettata dall'Amministrazione con determinazione pervenuta al signor in data 28.3.2012, sul rilievo che la soddisfazione di tale istanza postulava la necessità di elaborazione di dati da parte dell'Agenzia del territorio, attività alla quale l'Amministrazione non sarebbe tenuta ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 184/2006 e dell'art. 12, comma 6, del Provvedimento n. 47054 del 13 giugno 2007 adottato dall'Agenzia del Territorio.

Il signor, in data 24.4.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma, in data 4.5.2012, inviava alla Commissione una memoria nella quale ribadiva la legittimità della determinazione impugnata.

Diritto

Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

La Commissione condivide l'assunto del ricorrente secondo il quale la soddisfazione della sua istanza di accesso, nella parte in cui essa si riferisce alle istanze di accesso alla planimetria ed ai dati catastali dell'immobile in questione ed alle eventuali deleghe del proprietario dell'immobile ad accedere ai dati *de quibus*, non richiede l'elaborazione di dati da parte dell'Amministrazione, poiché i documenti richiesti sono già detenuti dalla stessa.

Né si può contestare la legittimazione del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in considerazione della necessità di acquisizione degli stessi per l'esercizio del suo diritto di difesa dalle richieste di pagamento avanzate nei confronti del ricorrente dall'Architetto per incarichi professionali asseritamente conferiti alla stessa dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di Reggio Calabria

Fatto

Il signor, in data 6.3.2012, rivolgeva alla Corte di Appello di Reggio Calabria, presso la quale presta servizio, un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla procedura di verifica delle autocertificazioni presentate dall'accedente (sottoscritte dall'accedente congiuntamente ai suoi familiari), su richiesta avanzata dell'Amministrazione di appartenenza, nel contesto della verifica della sussistenza dei presupposti del riconoscimento dei benefici fruiti dal signor, ai sensi della legge n. 104/1992.

La richiesta era motivata dall'esigenza di verificare l'eventuale sussistenza di violazioni della legge sulla privacy ai danni dell'accedente e dei suoi familiari e dell'eventuale difesa in giudizio del loro diritto alla riservatezza.

L'Amministrazione, con nota del 6.4.2012, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, facendo osservare che i documenti richiesti, inerendo ad attività istruttoria soggetta al regime del protocollo riservato, non sarebbero accessibili.

Il signor, in data 16.4.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 27.4.2012, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni della legittimità della determinazione impugnata.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene di poter aderire alla qualificazione dei documenti richiesti come atti endoprocedimentali, prospettata nel ricorso, trattandosi di documenti inerenti al procedimento di verifica delle autocertificazioni presentate dal ricorrente, il cui atto conclusivo è destinato ad incidere nella sfera giuridica dello stesso.

Ne consegue, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, la piena accessibilità di tali documenti, indipendentemente dalla necessità di dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato all'accesso da parte del ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

La circostanza che tali documenti siano soggetti al regime del protocollo riservato non può esser di ostacolo alla ostensione degli stessi al ricorrente, posto che, come si osserva correttamente nel ricorso, è proprio il ricorrente ad esser titolare del diritto alla riservatezza alla cui tutela è preordinata la sottoposizione di tali documenti al regime del protocollo riservato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma

Fatto

La signora, in data 13.3.2012, presentava all'Agenzia del Territorio-Ufficio provinciale di Roma un'istanza di accesso all'elenco dei nominativi delle persone che avevano fatto accesso alle planimetrie e dati catastali dell'immobile, di proprietà dell'accedente, sito in Roma, Via, a decorrere dal 2007 ad oggi nonché alle eventuali istanze di accesso ed eventuali deleghe. L'istanza di accesso veniva motivata con riferimento all'esigenza dell'accedente di difendersi in giudizio nei confronti dell'Architetto, che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma il rilascio di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'accedente, di cui la stessa allegava copia all'istanza di accesso.

L'istanza di accesso veniva implicitamente rigettata dall'Amministrazione, non essendosi la stessa pronunciata sull'istanza nel termine di legge.

La signora, in data 24.4.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Non si può contestare la legittimazione della ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in considerazione della necessità di acquisizione degli stessi per l'esercizio del suo diritto di difesa dalle richieste di pagamento avanzate nei confronti della signora dall'Architetto, per incarichi professionali asseritamente conferiti alla stessa dalla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” –

Fatto

Il sig., docente, ha preso parte alla procedura bandita da parte resistente e relativa all'affidamento di incarico nell'ambito del progetto Una scuola per la legalità, classificandosi al secondo e terzo posto per due moduli ivi contemplati. Ha chiesto, pertanto, di poter accedere ai curricula, alle domande ed ai verbali della Commissione esaminatrice senza ottenere risposta. Contro tale silenzio il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla “Partecipazione al procedimento amministrativo”. Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica – IV Circolo –

Fatto

Il sig., docente, ha preso parte alla procedura bandita da parte resistente e relativa all'affidamento di incarico nell'ambito del progetto Musica per Noi, classificandosi al secondo posto della graduatoria. Ha chiesto, pertanto, di poter accedere ai curricula, alle domande ed ai verbali della Commissione esaminatrice senza ottenere risposta. Contro tale silenzio il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 maggio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento, non essendo pertinenti le difese svolte dall'amministrazione in ordine alla tardività del reclamo presentato dal in merito alle graduatoria di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano – Ufficio cittadinanza

Fatto

Il sig., cittadino ecuadoriano titolare di carta di soggiorno rilasciata nel 2008, riferisce di aver presentato nel 2010 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data 21 febbraio formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla prefettura resistente. Quest'ultima non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 6 aprile u.s. l'istante ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 21 febbraio 2012, chiedendone l'accoglimento. In data 3 maggio parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dava atto di aver comunicato all'odierno ricorrente il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della relativa pratica, fornendo altresì rassicurazioni circa la pronta definizione della medesima.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. I chiarimenti forniti dall'amministrazione con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, pur apprezzabili, non sono sufficienti a far cessare la materia del contendere, atteso che nulla si dice sulla richiesta di accesso ai documenti concernenti il fascicolo aperto a seguito della domanda per l'ottenimento della cittadinanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Università di Pisa – Ufficio di supporto all'attività contrattuale

Fatto

L'Ing., avendo preso parte alla procedura di aggiudicazione per l'affidamento di incarico per il collaudo funzionale di impianti elettrici in corso d'opera indetta da parte resistente, ha chiesto l'accesso ai documenti per il recupero dello stabilimento ex Marzotto, richiamati dall'aggiudicatario della procedura menzionata. Ha motivato la richiesta in ragione della partecipazione alla procedura di cui sopra, all'esito della quale si è classificato secondo e dunque per tutelare i propri interessi.

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso negativamente, asserendo che la documentazione domandata non è stata presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e che i documenti contenenti l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario sono già stati rilasciati al

Contro tale diniego l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 maggio 2012 parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'ing. la Commissione osserva quanto segue.

Dai documenti depositati risulta che parte resistente ha già accolto una precedente istanza di accesso formulata dal ricorrente e tesa a prendere visione ed estrarre copia della documentazione presentata dall'aggiudicatario della procedura di cui alle premesse in fatto. Verosimilmente, dall'esame di tali documenti, l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza degli atti oggetto della richiesta di accesso che ha generato il presente procedimento contenzioso.

Il diniego impugnato, si fonda sulla circostanza che gli atti relativi al recupero dello stabilimento ex Marzotto, non hanno costituito oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione ai fini dell'aggiudicazione. Tali documenti, come chiarito diffusamente da parte resistente nella memoria difensiva depositata di cui alle premesse in fatto non hanno alcuna attinenza con la procedura di appalto svoltasi e pertanto rispetto ad essi il ricorrente appare sfornito di quell'interesse diretto, concreto e attuale che solo legittima all'ostensione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia

Fatto

Il ricorrente, assessore con delega al Bilancio ed alla Trasparenza del comune di Mileto, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria, ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento al fine di tutelare in sede giudiziaria i propri diritti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 17 aprile ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modifiche.

Avverso il provvedimento di rigetto,, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione, con memoria del 7 maggio, dopo avere ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha precisato che gli elementi conoscitivi che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio comunale sono contenuti nella relazione del Ministro dell'Interno e nella relazione, anche se non integrale, del Prefetto pubblicate, insieme al decreto di scioglimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Diritto

Il D.M. n. 415 del 1994, art. 3, lett. a) sottrae all'accesso le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità. La lett. b) dell'art. 3, sottrae all'accesso le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.

Il ricorso è, dunque, infondato atteso che i chiesti documenti rientrano tra i documenti esclusi dall'accesso in base alla normativa secondaria citata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “.....”

Fatto

La ricorrente, dopo avere chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla docente che precede la ricorrente nella graduatoria di III fascia personale docenti, è stata invitata dall'istituto resistente a volere estrarre copia dei chiesti documenti; tuttavia, in sede di esercizio del diritto la ricorrente ha avuto copia dell'autocertificazione presentata dalla controinteressata dal momento che i certificati di servizio ed i titoli di studio sono in possesso della scuola capofila la I.P.S.S.A.R. di Formia. Pertanto, la ricorrente sia in sede di esercizio del diritto, ossia il 29 dicembre, sia successivamente ha chiesto all'istituto ed all' I.P.S.S.A.R. di Formia di potere avere copia dei documenti mancanti. Quest'ultimo, con provvedimento del 20 febbraio ha comunicato che, ai sensi della legge finanziaria n. 183 del 2011, l'accesso ai documenti amministrativi è gestito direttamente dalle amministrazioni pubbliche in possesso dei diversi titoli; pertanto, dovrà essere l'istituto ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione necessaria al controllo dei titoli ed alla successiva, eventuale, convalida della pratica precedentemente effettuata dall'istituto di Formia. L'istituto resistente, con provvedimento del 4 aprile ha negato il chiesto accesso ai sensi della normativa in tema di tutela dei dati personali ed affermando che la legge n. 241 del 1990 stabilisce che, nel caso in cui dai documenti emergano fatti o situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza di terzi, i richiedenti possono solo avere visione dei documenti.

Avverso il provvedimento di diniego la prof.ssa ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Nella memoria inviata a questa Commissione l'istituto ha comunicato di non avere concesso l'accesso ai chiesti documenti al fine di tutelare il diritto alla riservatezza della contro interessata.

Diritto

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, i documenti contenenti dati di altri candidati, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, che non assumono quindi la veste di contro interessati.

Nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla sussistenza dell'interesse endoprocedimentale della ricorrente ad accedere agli indicati documenti; interesse ritenuto esistente dallo stesso istituto allorquando afferma di potere concedere la visione dei documenti ma non l'estrazione di copia. Si ricorda, al riguardo che, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a volere esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina sull'accesso stabilisce che l'esame e l'estrazione di copia quali modalità congiunte e ordinarie di esercizio del diritto in questione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata italiana in Eritrea

Fatto

L'istante, a mezzo del proprio procuratore, arch., ha chiesto il 9 dicembre 2011 all'Ambasciata in epigrafe copia del certificato di famiglia originale e storico del defunto, da cui ricavare chi fossero i suoi eredi, necessario per inoltrare presso l'Alta corte di Asmara un atto introduttivo per il riconoscimento giudiziale di paternità della sig.ra, e poter notificare i seguenti atti di comparizione agli eredi.

Il 3 febbraio 2012 l'Ambasciata ha concesso il certificato di famiglia della sig.ra, già coniuge di, privo però dell'indicazione della residenza degli eredi, a seguito di opposizione dei controinteressati e ritenendo che l'interesse giuridico all'espletamento delle notifiche potesse essere soddisfatto avanti le autorità eritree.

Il 20 febbraio 2012 l'arch. ha quindi presentato una ulteriore domanda di accesso, alle notifiche e alle relate di notifica ai controinteressati, alle opposizioni presentate e alla loro protocollazione, al fine di presentare un ricorso giurisdizionale contro la determinazione dell'Ambasciata (che avrebbe erroneamente ritenuto che i certificati di residenza rivelassero dati differentemente sensibili da quelli dello stato di famiglia, e avrebbe dichiarato che l'interesse alla notifica può essere soddisfatto avanti le autorità eritree, come invece non risulterebbe possibile) e inoltre al fine di sapere se la decisione dell'amministrazione è stata presa a seguito delle comunicazioni dei controinteressati o piuttosto autonomamente.

Anche quest'ultimo accesso è stato negato dall'Amministrazione, con nota del 14 marzo 2012, perché l'arch. non disporrebbe delle qualità necessarie a stare in giudizio come professionista.

Il 13 aprile 2012 l'arch., per conto della sig.ra, ha presentato ricorso a questa Commissione, obiettando che la legge riconosce il diritto di accesso a qualunque privato che vi abbia interesse, non rilevando chi poi utilizzerà gli atti in giudizio, che l'Alta corte di Asmara ha già rifiutato il deposito dell'atto introduttivo in mancanza degli indirizzi di residenza degli eredi di, e richiamando inoltre il disposto dell'art. 3 dpr 184/06 e dl 150/09.

L'ambasciata, con nota dell'8 maggio 2012, insiste per il diniego, precisando inoltre che la ricorrente ha già ottenuto, anni fa, il riconoscimento giudiziale di paternità, e contestando l'impossibilità dell'espletamento delle notifiche avanti le autorità eritree.

Diritto

Il gravame risulta, a parere di questa Commissione, meritevole di accoglimento, ai sensi dell'art. 24 c. 7 della legge 241/90, poiché i documenti chiesti, appartenendo al procedimento contro cui parte ricorrente ha intenzione di ricorrere in giudizio, appaiono suscettibili di utilizzo per la difesa degli interessi giuridici dell'istante.

Va infine aggiunto che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, e l'Amministrazione avrebbe dovuto quindi consentire l'ostensione documentale anche nel caso in cui il contro interessato avesse negato il suo consenso.

Non pare poi rilevante il fatto che l'arch., odierno procuratore della ricorrente, sia o meno qualificato a stare in giudizio nel proponendo ricorso, ben potendo la ricorrente, in quell'occasione, avvalersi degli uffici di altro professionista.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Uff. Scolastico Regionale per il Piemonte

Fatto

Il 5 e 12 aprile 2012 l'istante ha chiesto di accedere ad alcuni documenti, in ricorso meglio specificati, relativi ad un concorso a cui ha partecipato e a cui è risultata idonea alle prove scritte, ma non a quelle orali.

L'ufficio il 2 maggio ha concesso l'ostensione di quanto domandato, differendo tuttavia l'accesso agli atti relativi a terzi alla conclusione del procedimento concorsuale.

La prof.ssa, lamentando in tale risposta dell'amministrazione un accoglimento parziale dell'istanza, si è rivolta il 3 maggio 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria del 9 maggio 2012, insiste per il differimento, e aggiunge che gli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale sono tuttora in possesso della Commissione esaminatrice.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata.

Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice: quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione e spetta pertanto al responsabile del procedimento acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente, quale destinatario di tre cartelle esattoriali, ha chiesto in data 26 marzo 2012 a Equitalia Sardegna, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Cagliari;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l.296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Equitalia Sardegna il 5 aprile 2012 ha accolto l'istanza di accesso limitatamente ai documenti di cui al capo A), ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai restanti alinea.

Con ricorso del 12 aprile 2012 il sig. si è rivolto alla Commissione per l'accesso affinché, valutati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni.

Memoria di parte resistente insiste per il diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso agli atti di nomina dei notificatori, compresi quelli attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo autorizzativo all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: DigitPA

Fatto

Il dott. ha chiesto il 13 marzo 2012 a DigitPA, al fine di tutelare i propri diritti economici di cui alla coda contrattuale dell'anno 2005 come previsto dal CCNL 2006-09 DigitPA, di ottenere copia del bilancio preventivo finanziario gestionale relativo all'anno 2012.

L'Amministrazione non ha riscontrato la domanda, e il dott., lamentando tale silenzioso diniego, il 16 aprile ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento e aggiungendo che sul sito internet di DigitPA non è stato pubblicato integralmente il bilancio in oggetto, ma solamente la nota integrativa, contrariamente a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2011, emanato ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09. Chiede inoltre, trattandosi di atto ad evidenza pubblica, di essere esonerato dal pagamento degli importi normalmente previsti per il rilascio delle copie.

Diritto

Ritiene questa Commissione di dover accogliere l'odierno gravame.

Correttamente il ricorrente sostiene l'ostensibilità dei chiesti documenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 legge 69/09 e del d.P.C.M. 26 aprile 2011, i quali stabiliscono la pubblicità telematica dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale *“ La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”* Quanto richiesto dall'odierno ricorrente, pertanto e ad avviso della scrivente Commissione, rientra nel fuoco applicativo della disposizione testé menzionata per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

Riguardo invece il chiesto esonero dal pagamento degli importi normalmente dovuti per la richiesta di copie di documenti, questa Commissione, in analogia a quanto deciso dal supremo giudice amministrativo, ritiene di dover rigettare tale pretesa: cfr. C. d. S. Sez. V sent. N. 5116 del 5 settembre 2006 sulla richiesta di copia di atti regolamentari da parte di privati cittadini.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei modi sopra esposti, e per l'effetto invita l'amministrazione a modificare conseguentemente le proprie determinazioni entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Ispettorato di Pubblica Sicurezza
"Vaticano"

Fatto

L'istante, poliziotto in servizio all'Ispettorato di P.S. Vaticano con incarichi di vigilanza esterna, il 23 dicembre 2011 ha chiesto al proprio ufficio accesso ai registri riportanti i servizi di ordine pubblico in sede dal medesimo effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.

Il 23 gennaio 2012 l'Amministrazione ha chiesto all'istante di integrare la richiesta dettagliando più diffusamente l'interesse rilevante e gli elementi idonei a consentire le ricerche di archivio. Il giorno stesso il ha integrato l'istanza, specificando di averla prodotta a seguito dell'avvenuto pagamento di soli due servizi di ordine pubblico a fronte dei dieci effettuati nel mese di novembre 2011, e quindi di aver chiesto accesso al registro, per quei mesi, per controllare l'esistenza di eventuali disguidi.

Il 19 marzo 2012 l'Amministrazione, insoddisfatta delle integrazioni, ha definitivamente rigettato la richiesta ostensiva, ritenuta carente d'interesse.

Avverso tale diniego, il 13 aprile 2012, il ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente con memoria insiste per il rigetto del gravame, il quale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'amministrazione, motivato da sola generica diffidenza.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Uff. Scolastico Regionale per il Piemonte

Fatto

Il 5 aprile 2012 l'istante ha chiesto di accedere ad alcuni documenti relativi ad un concorso a cui ha partecipato e a cui è risultato idoneo alle prove scritte, ma non a quelle orali, ovvero:

- a) verbale della prima seduta della commissione d'esame e dei criteri di valutazione degli scritti,
- b) verbale di apertura buste e identificazione dei candidati,
- c) elaborati del richiedente con relative valutazioni e verbali,
- d) prove di tutti i candidati, ammessi e non agli orali, esaminati in data pari a quella di valutazione delle prove scritte del prof., e i verbali relativi.

L'ufficio il 26 aprile ha concesso l'ostensione di quanto domandato, differendo tuttavia l'accesso agli atti relativi a terzi alla conclusione del procedimento concorsuale.

Il prof., lamentando in tale risposta dell'amministrazione un accoglimento parziale dell'istanza, si è rivolto il 30 aprile 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria del 4 maggio, ha comunicato che sta procedendo all'invio degli atti chiesti, con eccezione di quanto al sopra scritto punto b), per la parte non riguardante il richiedente, e di quanto elencato al punto d). Questi ultimi atti, il cui accesso è stato differito ex art. 3 c. 2 d.m. 10 gennaio 1996, saranno trasmessi a procedura concorsuale conclusa.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata.

Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 29 marzo 2012 all'Amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Dorgali;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l.296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

Equitalia Sardegna S.p.A., con determinazione del 5 aprile 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 14 aprile 2012 il Sig. adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria, in data 2 maggio 2012, in cui argomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione

PLENUM 11 MAGGIO 2012

accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 2 marzo 2012 all'Amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.A., con determinazione del 16 marzo 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 29 marzo 2012 il Sig. adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria, in data 2 maggio 2012, in cui argomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione

PLENUM 11 MAGGIO 2012

accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 2 marzo 2012 all'Amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l.296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.A., con determinazione del 16 marzo 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 29 marzo 2012 il Sig. adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria, in data 2 maggio 2012, in cui argomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna S.p.a.;

PLENUM 11 MAGGIO 2012

Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.